

Ufficio Provinciale di TERNI - Territorio

Data 06/02/2025 Ora 11:14:12

Servizio di Pubblicità Immobiliare

Pag. 1 - segue

Ispezione telematica - Titolo cartaceo

Codice invio 218187976 del 06/02/2025

Richiedente: TFLLR

Motivazione

Registro generale n. 6177

Registro particolare n. 4784

Data di presentazione 18/08/1982

Stampa ai sensi del n. ord 2.1.4 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.Lgs. 31/10/1990 n.347.

Il presente documento non costituisce copia conforme.

COMUNE DI NARNI

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO CONTRATTI

Agg. 18 AGO 1982

Reg. Gen.le 154 Cont. 617

Reg. partic. Art. 478

160

repertorio

Data dell'atto 27 LUG 1982

COPIA

CONTRAENTI

COMUNE DI NARNI

E

oggetto

INO DI LOTTIZZAZIONE DI AREE DESTINATE AD ATTIVITA' ARTIGIANALI

C. S. LIBERATO. S

UFFICIO

Data di trasmissione atto all' Ufficio

U. PP.

COMUNE DI NARNI

Provincia di Terni

UFFICIO CONTRATTI

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI -TR

NOTA DI TRASCRIZIONE

A favore del Comune di Narni, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____

Cc _____

CONTRO

1) _____, nato a Narni _____ i _____

2) _____

re _____

C _____

Si richiede la trascrizione dell'atto pubblico e

rogito del Segretario Generale B _____ - Rep.

160 del 27.7.1982, vistato dal CO.RE.CO - Sez.di

Terni con decisione n.14223 del 4.8.1982, in corso

di registrazione;

MEDIANTE IL QUALE

In approvazione del piano di lottizzazione di aree artigianali in loc.S.Liberato, si è stipulata una

convenzione ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.77

n.765 - coordinata con gli art.8 - II° della legge

28.1.1977 n.10 contenente i seguenti obblighi per

./...

i lottizzanti :-----

1) L'area oggetto di lottizzazione é identificata nelle particelle 9/ parte e 10/ parte del fg.133 del Comune di Narni(Ved.Tavola "Planimetria Catastale- allegata in forma integrante sub.lett.D al contratto rep.n.160/27.7.1982).-----

2) La ditta lottizzante cederà gratuitamente al Comune di Narni, tutte le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria in uno con le opere medesime non appena l'Ufficio Tecnico Comunale e ~~l'Ufficio~~,ciascuno, per le rispettive competenze avranno effettuato il collaudo con esito favorevole. Le aree da cedere gratuitamente al Comune di Narni sono : la sede stradale, i marciapiedi, le aree a parcheggio,così come risultano distinte alla tavola 3 per un totale di mq.4573,risultante dai conteggi di tav.10 ,entrambe allegate al contratto rep.n.160/ 27.7.182.-----

L'onere della manutenzione di tutte le aree ed opere di cui sopra rimarrà a carico del lottizzante fino al collaudo - Il collaudo da parte dello U.T.C. dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,data che risulterà dall'apposito verbale di constatazione. Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria ?.../...

potrà avvenire anche per lotti.-----

3) I lottizzanti sono tenuti a fare espresso riferi-
mento alla convenzione rep.n.160 del 27.7.1982,
negli atti preliminari o definitivi di vendita dei
terreni indicati in premessa.-----

4) I Sigg.ri : _____ per lo
esatto adempimento degli oneri di urbanizzazione
primaria posti a loro carico hanno prestato idonea
garanzia mediante fidejussione prestata dalla Com-
pagnia _____ nella misura
di £.118.000.000, giusta polizza n.8288820114 del
1.4.1982 corrispondente al 60% dell'importo risul-
tante dal preventivo sommario di spesa allegato
al progetto e che sottoposto all'Ufficio Tecnico
Comunale é stato dal medesimo approvato.-----

Per la ipotesi di inadempimento delle obbligazioni
di cui alla convenzione rep.n.160/82 i lottizzanti
autorizzano il Comune a disporre delle somme versa-
te a garanzia nel modo più immediato per l'esecu-
zione delle opere di urbanizzazione primaria in
sostituzione della ditta "Lottizzante" inadempiente.

5) In caso di alienazione delle aree lottizzate, la
Ditta Lottizzante si impegna sin d'ora a rendere
esplicitamente edotti gli acquirenti di quelli one-
ri assunti dalla stessa nei confronti del Comune di

./..

Veri, non ancora pienamente soddisfatti alla data di
alienazione. La presente circostanza dovrà risulta-
re nell'atto di vendita, unitamente all'esplicito
impegno degli acquirenti di subentrare in tutto
alla Ditta lottizzante nella assunzione degli ob-
blighi sopracitati.-----

6) Si esonera il Conservatore da ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine al presente.-----

Narni, li 10.8.1982

IL SEGRETARIO GENERALE Reggente

(Dr.)



PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' ARTIGIANALI IN LOC. S. LIBERATO SU AREA DI PROPRIETA' DEI SIGG. I

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. 160

L'anno 1982, il giorno 27 del mese di luglio
alle ore 12 presso la Residenza Municipale.

Avanti di me Dr. _____ - Segretario Generale
del Comune di Narni e come tale autorizzato a rogare i contratti nell'interesse dell'Ente, senza la presenza dei testimoni avendovi le Parti espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i
Sigg. ri in appresso indicati, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo: _____

1)-

51

il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto ed interesse del
Comune medesimo, in esecuzione della delib. di C.C.
n. 4 dell'11/1/1982, esecutiva per presa d'atto
del C.R.C., e n. 115 del 25/10/79 esecutiva atto
che in copia autentica, si allegano al presente
contratto sotto la lett. A/ e B. - N. C. F. = 00178930558.

2)-

3)-

PREMESSO

che i Signori ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ hanno
presentato al Comune di Narni istanza per ottenere
l'autorizzazione a lottizzare le aree artigianali
in Narni Frazione S. Liberato.

CHE con delibera Consiliare n. 115 del 25/10/79 il
Comune ha approvato tale lottizzazione.

CHE il terreno oggetto della presente lottizzazione
è costituito dalle particelle 9 parte: 10 parte del
foglio n. 133 del Comune di Narni (vedi Tav. " Pla
nimetria catastale" del progetto e frazionamento
n. 746/78) a confine con strada, residua proprietà
da più lati, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~.

CHE il progetto di lottizzazione è stato sottopo-
sto all'esame della Commissione Urbanistica Comuna-
le giunto quanto disposto dall'art. 4 delle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Narni, approvato con D.P.R. 16/4/1971.

CHE la C.U. nella seduta del 30/3/1979 ha espresso
parere favorevole.

./..

CHE nel Comune di Narni è stato adottato il programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28/1/1977 n. 10. —

CHE ai sensi dell'art. 8 della legge 6/8/1967 n. 765 coordinato con gli art. 5 e II della legge 28/1/1977 n. 10 l'autorizzazione per attuare la lottizzazione è comunque subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi a cura della Ditta proprietaria del terreno, che preveda tutti gli oneri a carico della stessa, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e anche per quelli di urbanizzazione secondaria, nonché i termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e la specificazione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. —

CHE per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è intervenuta la definizione delle tabelle parametriche regionali e pertanto il Comune ha provveduto alla loro determinazione con delibera della Giunta Municipale n. 486 del 5/8/77.

CHE come risulta dalla tav. n. 10 allegata alla lottizzazione, l'area fondiaria lottizzata è di 0,2 mq/mq e pertanto risultano copribili mq. 4.902,4. —

CHE la Regione dell'Umbria con D.P.G.R. n. 452 del 20/5/1980 (All. C.) ha approvato la lottizzazione

stessa con alcune prescrizioni. I lottizzanti in data 22/1/81 con nota acclarata al protocollo generale n. 2185 del 7/2/82 hanno rimesso nuovi elaborati tecnici debitamente corretti sulla base delle prescrizioni contenute nel D.P.G.R. di cui sopra come da annotazione apposta dalla Sez. Urbanistica giusta nota UTC 380 del 27/6/1981 ed approvata con delib. Cons. n.4 dell'11/1/1982, esecutiva.——

——SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE——

Art. 1)- Tutte le premesse formano parte integrante del presente atto. Dalla applicazione delle tabelle regionali per la incidenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui al D.P.G.R. n. 569 del 13/6/77 e della delibera della G.M. n. 486 del 5/8/77 risulterebbe dovuta la seguente somma:

24.512 X 2.138,50 = 52.818.912 lire.——

Art. 2)- La Ditta Lottizzante assume a proprio e completo carico tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui al preventivo di spesa allegato al progetto e risultanti dalle tavole del progetto stesso e con il rispetto delle norme tecniche dell'apposito elaborato, in sostituzione dell'onere relativo alle opere di urbanizzazione primaria sopra citato. L'importo delle opere assunte a diretto carico del lottizzante di lire



L. 195.921.723 risultante dal preventivo di spesa
è di gran lunga superiore al preventivo fatto se-
condo le tabelle regionali di 52.418.912 lire. Riman-
gono a totale carico della Ditta Lottizzante gli one-
ri relativi all'adeguamento delle infrastrutture
primarie generali pari al 13% dell'importo previsto
in tabella e cioè di L. $52.418.912 \times 13\% = 6.814.458$.
Tale onere sarà assolto a rilascio di ogni singola
concessione a mezzo pagamento di una aliquota di
L. $\frac{6.814.458}{24.512} = 278$ lire/mq. di superficie fondiaria
interessata.

Art. 3 La Ditta Lottizzante cederà gratuitamente al
Comune di Narni tutte le aree destinate alle opere
di urbanizzazione primaria in uno con le opere me-
desime non appena l'Ufficio Tecnico Comunale e
l'E.M.E.L., ciascuno per le rispettive competenze
ne avranno effettuato il collaudo con esito favore-
vole. Le aree da cedere gratuitamente al Comune di
Narni sono: la sede stradale, i marciapiedi, le
aree a parcheggio, così come risultano distinte al-
la tav. n. 3 per un totale di mq. 4.573, risultante
dai conteggi di tav. n. 10.

L'onere della manutenzione di tutte le aree ed ope-
re di cui sopra rimarrà a carico del lottizzante
fino al collaudo. Il collaudo da parte dell'UTC do-

vrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, data che risulterà dall'apposito verbale di constatazione.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria potrà avvenire anche per lotti.

Art. 4)- Giusto quanto precisato dal punto 3 dello art. 8 della legge 6/8/1967 n. 765 vengono fissati i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.*

I Signori lottizzanti si obbligano a realizzare le opere predette in modo che esse risultino completate, per la parte attinente a ciascun fabbricato, prima che sia richiesto il certificato di abitabilità per il fabbricato stesso.

Quelle opere relative all'intera lottizzazione dovranno essere completate e giudicate idonee dal Comune, prima del rilascio del certificato di abitabilità relativa al fabbricato che sarà costruito per ultimo fra quelli previsti dalla lottizzazione e comunque entro il termine di anni cinque dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5)- La Ditta Lottizzante assolverà agli oneri relativi alla cessione delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, previste dall'art. 5 del

D.M. 2/4/68 obbligandosi a cedere gratuitamente
al Comune una fascia di terreno lungo il limite sud
indicata nella tav. n. 3 " planimetria stradale" ed
i lotti n. 17 e n. 18 indicati nella tav. 10" cal-
colo delle superfici" per un totale di mq. 4.015.

Art. 6)- La Ditta Lottizzante assolverà agli oneri
relativi alla quota parte delle opere di urbanizza-
zione secondaria previsti dall'art. 8 della legge
6/8/67 n. 765 e determinati sulla base della legge
n. 10 del 27/1/77 con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 569 del 13/6/77 e della delibe-
ra G.M. n. 486 del 5/8/77 per un totale di lire
L. 24.512. X 690 = 16.913.280 al rilascio di ogni
singola concessione edilizia per una aliquota di
690 lire/mq. di superficie fondiaria interessata.-

Art. 7)- I lottizzanti dichiarano che sono a cono-
scenza che l'approvazione da parte del Comune del-
la presente lottizzazione non costituisce titolo
per l'inserimento della stessa negli ulteriori
programmi pluriennali di attuazione da adottarsi
da parte del Comune ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 10 del 27/1/77.-----

Art. 8)- I lottizzanti si impegnano ad adottare
tutti quei provvedimenti di natura tecnica atti a
far sì che i liquami affluenti dai singoli isedia-

menti artigianali da realizzarsi vengono immessi in
fognature nel rispetto del regolamento Comunale
per le fognature e nel rispetto della legge n. 319
del 10/5/76.-----

Art. 9)- I lottizzanti sono tenuti a fare espresso
riferimento alla presente convenzione negli atti
preliminari e definitivi di vendita dei terreni in-
dicati in premessa.-----

Art. 10)-I Signori ~~SAATCHI & SAATCHI~~
hanno versato per l'esatto adempimento degli on-
eri di urbanizzazione primaria posti a loro carico
idonea garanzia mediante fidejussione prestata dal-
la Compagnia ~~SAATCHI & SAATCHI~~. nella
misura di L. 118.000.000 giusta polizza n.8288820114
del 1/4/1982 corrispondente al 60% dell'importo ri-
sultante dal preventivo sommario di spesa allegato
al progetto e che sottoposto all'esame dell'UTC è
stato dal medesimo approvato.-----

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazio-
ni di cui alla presente convenzione i Signori sopra-
citati autorizzano il Comune a disporre delle somme
versate a titolo di garanzia nel modo più immediato
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione pri-
maria in sostituzione del lottizzante inadempiente.-

Art. 11)- In caso di alienazione delle aree lottiz-



zati i lottizzanti si impegnano sin da ora a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti di quelli oneri assunti dai lottizzanti nei confronti del Comune di Narni non ancora soddisfatti alla data di alienazione.-----

La predetta circostanza dovrà risultare nell'atto di vendita, unitamente all'esplicito impegno degli acquirenti di subentrare in tutto ai lottizzanti nella assunzione degli oneri sopracitati.-----

Art. 12)- Per quanto convenuto si fa riferimento agli allegati di progetto, che elencati in calce formano parte integrante del presente atto.-----

Art. 13)- Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.-----

Art. 14)- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei lottizzanti che ne cureranno anche la trascrizione nei registri immobiliari, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per il Conservatore.-----

Di tutto quanto sopra io sottoscritto Segretario Capo ho ricevuto conferma dalle parti che qui di seguito, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.-----

ELENCO ALLEGATI:_____

All. D._____

- Tav. 1 - Scala 1 : 2000 - planimetria catastale
- Tav. 2 - Scala 1 : 500 - planimetria generale
- Tav. 3 - planimetria stradale._____
- Tav. 4 - profilo stradale._____
- Tav. 5 - Sezioni stradali tipo._____
- Tav. 6 - Sezioni stradali._____
- Tav. 8 - planimetria fognatura._____
- Tav. 9 - profilo fognatura._____
- Tav. 7 - Planimetria rete distribuzione._____
- Tav. 10 - Calcolo delle superfici._____
- Tav. 11 - Particolare bacino di chiarificazione.
_____prefabbricato._____

All. E._____

- Preventivo sommario di spesa._____

All. F._____

- Norme tecniche per la esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria._____

All. G._____

- Norme tecniche di attuazione._____

Per il Comune di Narni IL SINDACO

LA DITTA LOTTIZZANTE


IL SEGRETARIO GENERALE

F.to 

per copia conforme all'originale

Narni, li



IL SEGRETARIO GENERALE


REGIONE DELL'UMBRIA
COMITATO REGIONALE
SEZIONE DI TERNI

Prot. *14993*

VICTOR

Terni, *6-8-1982*


REC. *10-1007*


SI

a)